

# **ORDINANZA MUNICIPALE**



**RELATIVA AL SERVIZIO DI  
ELIMINAZIONE IMENOTTERI  
EFFETTUATO DAL CORPO  
POMPIERI DI MONTECENERI**



**Il Municipio di Monteceneri,**  
con risoluzione municipale 163/2026 del 16 marzo 2026

richiamati:

- gli artt. 107 lett. b) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 24 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994;
- il Regolamento del Corpo Pompieri di Monteceneri

**ordina:**

**Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza disciplina l'attività di disinfestazione, rimozione e messa in sicurezza di nidi di imenotteri (vespe, calabroni e specie affini) garantito dal Corpo Pompieri di Monteceneri, che può esercitare sul territorio di Monteceneri oltre che su quello dei Comuni convenzionati.

**Art. 2 Prestazioni**

<sup>1</sup> Gli interventi di disinfestazione vengono effettuati:

- su richiesta diretta del Comune di Monteceneri o degli altri Comuni convenzionati;
- a seguito di segnalazione di privati o enti;
- a seguito di allarmi della CECAL 118.

<sup>2</sup> Il Corpo Pompieri di Monteceneri decide le modalità tecniche dell'intervento utilizzando personale formato e attrezzature idonee.

**Art. 3 Tariffe**

<sup>1</sup> Vengono applicate le tariffe fissate dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994.

<sup>2</sup> Vengono inoltre prelevati i costi dei prodotti e dei materiali di consumo utilizzati per l'intervento.

<sup>3</sup> La fatturazione avviene per il tramite del Corpo Pompieri di Monteceneri, che si occupa anche dell'incasso.

**Art. 4 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza, con la crescita in giudicato della stessa, entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2026 e annulla ogni altra disposizione precedente.



**Art. 5 Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a partire dal 18 marzo 2026 e per un periodo di 30 giorni.

**Art. 6 Rimedi giuridici**

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**  
  
P. Solcà



**Il Segretario**  
  
C. Sasselli